



REGOLAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE AIRO – LOMBARDIA

Art. 1. Il Gruppo Regionale.

E' costituita l'Associazione denominata "Gruppo Lombardo della Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica" allo scopo di promuovere ed organizzare nell'ambito regionale le finalità dell'Associazione Nazionale.

L'Associazione non è autonoma opera all'interno dell'Associazione Nazionale nel rispetto dello Statuto e Regolamento

Art. 2. Sede del Gruppo Regionale.

Il Gruppo Regionale ha sede presso il coordinatore regionale in carica

Art. 3. Membri.

Dell'Associazione fanno parte i Soci AIRO operanti e/o residenti in Lombardia (vedi Statuto AIRO).

Il Socio decade dalla sua qualifica nei seguenti casi:

- Perdita della qualifica di Socio per i motivi definiti dallo statuto AIRO Nazionale,
- Qualora non più operante e/o residente in Lombardia,
- Morte,
- Dimissioni volontarie.

Art 4. Organi direttivi e incarichi

Il Gruppo Regionale e' retto da un Consiglio Direttivo costituito da:

- Un *Coordinatore*, eletto dall'assemblea dei soci,
- Un *Coordinatore Eletto*, eletto dall'assemblea dei soci,
- Otto *Consiglieri* eletti dall'assemblea. Di questi uno è eletto tra i soci ordinari "junior",

Sono eleggibili i Soci AIRO operanti e/o residenti in Lombardia in regola con le norme associative previste dallo Statuto Nazionale.

Nel consiglio sono previsti i seguenti incarichi:

- Un *Coordinatore*,
- Un *Coordinatore Eletto*,
- Un *Segretario*.

Il *Segretario* è nominato dal Coordinatore svolge le specifiche funzione per la un periodo coincidente alla carica del Coordinatore oppure fino a quando questi non ne decida autonomamente la sostituzione.

Il segretario è scelto di norma tra i Consiglieri eletti. Qualora sia scelto al di fuori di essi, egli non ha diritto di voto nell'ambito delle operazioni di competenza del Consiglio.

Il Coordinatore non ha obbligo di motivare la decisione di nomina o di sostituzione del Segretario.



Art. 5. Durata incarichi degli organi direttivi

Il Coordinatore e i Consiglieri vengono eletti dai Soci a maggioranza relativa dei voti e durano in carica 4 anni. Il Coordinatore verrà eletto con funzioni di Coordinatore Eletto per un biennio e nel biennio successivo assumerà le funzioni di Coordinatore.

Il mandato ha decorrenza a partire dal 1° gennaio successivo alla data di votazione e scadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo. Per consentire una continuità operativa del CD regionale, le elezioni si terranno ogni 2 anni, con nomina del Coordinatore Eletto e di 4 consiglieri. Questo consente di avere una rotazione biennale di metà del CD e la nomina dei Coordinatori.

Le elezioni si svolgono con tempistica e modalità stabilite nell'articolo 7.

I membri del Consiglio Direttivo perdono la carica nei seguenti casi:

- Perdita della qualifica di Socio per i motivi definiti dallo statuto AIRO Nazionale,
- Qualora non più operante e/o residente in Lombardia,
- Morte,
- Dimissioni volontarie.

In caso di cessazione della carica di uno dei Consiglieri per i motivi soprascritti, il Coordinatore effettivo, sentito il CD, nomina in sua sostituzione il Socio primo dei non eletti, se ve ne sono, altrimenti ha facoltà di indire una nuova elezione per la carica vacante.

Il Consigliere supplente rimane in carica fino al termine del mandato del Consigliere supplito

Art. 6 Compiti del Consiglio

I compiti del *Coordinatore* sono:

1. Rappresentare a tutti gli effetti l'Associazione a livello locale
2. Provvedere all'attuazione dei deliberati dell'assemblea dei soci.
3. Convocare il Consiglio almeno due volte l'anno e per gravi motivi l'assemblea straordinaria nella sede ritenuta più idonea.
4. Convocare e predisporre le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio.
5. Curare e formulare l'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio e dell'assemblea.
6. Incaricare membri del Consiglio per compiti o incarichi particolari
7. Tiene i rapporti con l'associazione Nazionale

Il *Coordinatore Eletto* coadiuva e sostituisce il Coordinatore in sua assenza. Predisporre l'elezione del Coordinatore in caso di cessazione del mandato di questi prima della scadenza prevista, tiene i rapporti con i gruppi di Studio e con le commissioni di lavoro regionali.

Il *Segretario* redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell'assemblea dei soci, predisporre ed invia ai membri del Consiglio le convocazioni per le riunioni e predisporre l'ordine del Giorno seguendo le indicazioni dettate dal Coordinatore.

Compito del *Consiglio* è quello di collaborare con il Coordinatore alle iniziative tendenti a promuovere le attività di radioterapia nell'ambito dell'associazione, salvo i poteri che il regolamento riserva al Coordinatore, predisporre il calendario delle riunioni e dirama gli inviti, mantiene, per quanto possibile, i rapporti con le Istituzioni locali nell'ambito della competenza specifica.

Ad esso compete tutto quanto concerne l'organizzazione e lo svolgimento della attività del Gruppo regionale.



Compito specifico del **membro “junior”** è curare i rapporti tra Consiglio e Soci “junior” nonché con le Scuole di Formazione presenti in Regione.

Art. 7. Candidature e Votazioni.

Nel corso dell’anno precedente la scadenza dei mandati al Coordinatore o ai Consiglieri, i Soci aventi diritto possono avanzare la loro proposta di candidatura a una delle cariche.

La candidatura deve essere fatta pervenire al Consiglio Direttivo in carica.

Il Socio che abbia già ricoperto una carica può ricandidarsi, per la medesima carica, solo una volta ancora.

In deroga alla norma precedente si consentono ricandidature supplementari solo in carenza di altre candidature.

Le elezioni si svolgono secondo le indicazioni del regolamento Nazionale

Le votazioni si svolgono in occasione di una riunione plenaria, a scrutinio segreto, ogni due anni.

Il Consiglio Direttivo nomina a tal proposito una commissione elettorale, scegliendo tra i Soci non candidati a cariche elettive, la commissione si fa garante della giusta conduzione delle operazioni di voto e scrutinio.

Di norma la Commissione elettorale è coordinata dal Segretario, se questi non rientra tra i candidati eleggibili.

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni candidatura, il voto può anche essere inviato per posta o consegnato in delega ad altro Socio. In tali casi l’invio dovrà essere effettuato mediante una busta chiusa anonima contenente il voto, inclusa in altra busta riportante il nome del Socio votante. Il voto è valido se perviene alla commissione prima della chiusura delle urne.

Non c’è limite alle deleghe di cui un Socio è portatore.

In occasione delle votazioni si predisporrà una scheda specifica con una sua porzione per l’elezione del Coordinatore ed una per l’elezione dei Consiglieri.

Nella scheda verrà indicato Nome e Cognome del Candidato, l’eventuale indicazione “socio junior”.

Art. 8. Modifiche del Regolamento.

Il presente statuto può essere modificato dalla maggioranza semplice dei soci appartenenti al gruppo regionale.

Art. 9. Norme transitorie al 31/12/2023.

In occasione delle elezioni di fine mandato del CD in carica si svolgerà elezione del:

- Coordinatore, con scadenza mandato al 31/12/2025
- Coordinatore Eletto, che al 01/01/2026 assumerà le funzioni di Coordinatore e scadenza finale al 31/12/2027
- Riconferma di 4 consiglieri dell’attuale CD per un ulteriore biennio, con scadenza mandato al 31/12/2025
- Elezione di 4 consiglieri con scadenza mandato al 31/12/2027
- Almeno uno dei membri del consiglio deve essere un Socio junior